

**PROBLEMATICHE CONTABILI CONSEGUENTI
ALL'ART. 1 COMMA 649 LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190
(LEGGE STABILITA' 2015)**

Gentile Associato,

Com'è noto, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità), al comma 649 dell'art. 1 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riduzione delle risorse statali a disposizione, **a titolo di compenso**, dei **Concessionari Apparecchi** e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante **VLT** e **AWP**, ciò nell'ottica di un riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai Concessionari Apparecchi e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato.

I Concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, **versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro**, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno **in quota proporzionale al numero di apparecchi** ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014.

Con provvedimento n. 388 del 15 gennaio 2015 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha individuato il numero degli apparecchi riferibili a ciascun Concessionario e ripartito il versamento annuale in maniera proporzionale, stabilendo che ciascun Concessionario effettui il versamento:

- nella misura del 40% dell'importo annuale, allo stesso riferibile ai sensi dell'articolo 2, entro il 30 aprile 2015 con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite il modello F24-accise;
- il residuo 60% dovuto, è versato da ciascun Concessionario Apparecchi entro il 31 ottobre 2015 con le medesime modalità.

È opportuno evidenziare che trattasi quindi di **minor compenso**, non di "addizionale" e neppure di "nuova imposta", bensì una "riduzione dei compensi" così come testualmente affermato dal comma sopra richiamato.

I Concessionari Apparecchi hanno poi autonomamente deciso come ripartire tale minor compenso con i propri operatori della filiera che raccolgono gioco mediante apparecchi (nel caso d'interesse i Concessionari o i Gestori Scosse), producendo anche per questi ultimi un minor compenso, che deve essere registrato in contabilità a diminuzione dei corrispettivi (e pertanto dei ricavi) e non come voce di costo.

Unica eccezione a tale comportamento contabile si ha quando gli Apparecchi sono fermi o producono un aggio inferiore a quanto richiesto dal Concessionario Apparecchi ai propri raccoglitori, poiché in tal caso a quest'ultimo viene comunque richiesto un importo per ciascun apparecchio.

Al di là delle molte considerazioni che si possono fare circa la legittimità di tale richiesta, in tal caso, ove la richiesta del Concessionario Apparecchi sia, con riferimento ad un intero esercizio, maggiore dell'aggio dovuto al raccoglitore (sempre con riferimento ad un intero esercizio), sarà necessario aprire, nel conto economico, un apposito costo che potrebbe essere denominato "riduzione ex comma 649 Legge 190/ 2014". Tale costo è, a parere dello scrivente Studio, salvo futuri chiarimenti o interpretazioni da parte della Agenzia delle Entrate, fiscalmente deducibile.

Distinti saluti.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli